REGOLAMENTO (CEE) N. 1830/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1992

che determina, per gli Stati membri e per la campagna 1992, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché quello dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (4); che l'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità di concedere, in certe zone, un premio ai produttori che detengono femmine della specie ovina di determinate razze di montagna diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio; che tali pecore e tali zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio (5), che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (6);

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, poiché a partire dalla campagna 1992 nel Regno Unito non si applica più il disposto dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è applicabile un premio uniforme in tutta la Comunità;

considerando che, secondo l'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, per la campagna di commercializzazione 1992, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1992, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 23, paragrafo 4 fissa, sempre per la campagna 1992, l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina e per femmina della specie ovina diverse dalla pecora ammessa a beneficiare del premio al 70 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provisoria dal regolamento (CEE) n. 1829/92 della Commissione del 3 1992 1992 relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1992 (7);

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3340/91 (9), l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ecu;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglo (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 1743/91 (11), il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in talune zone svantaggiate della Comunità e ha fissato il relativo importo per la campagna 1992; che, secondo le norme ivi previste, l'aiuto è subordinato alle stesse condizioni stabilite per il premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; che, di conseguenza, occorre precisare che i limiti e le aliquote di versamento previsti all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89, si applicano anche a questo

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.
(3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
(4) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.
(6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.

(7) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 283 del 10. 10. 1984, pag. 28.
(9) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 24.
(10) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.
(11) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 44.

aiuto specifico; che, date le particolari difficoltà del mercato, occorre autorizzare gli Stati membri, limitatamente alla campagna 1992, a versare fin d'ora l'intero importo di questo aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1992, si stima una differenza nelle seguenti regioni:

(in ecu/100 kg)

Regione	Differenza
1	118,232
2	118,232

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:

(in ecu)

Regione	Importo stimato del premio pecora a favore dei produttori di agnelli	
	Pesanti	Leggeri
1	18,917	13,242
2	18,917	13,242

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

(in ecu)

Regione	Acconto del premio per pecora a favore dei produttori di agnelli	
	Pesanti	Leggeri
1	5,675	3,973
2	5,675	3,973

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/68 è il seguente:

(in ecu)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per capra
2	13,242

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue:

(in ecu)

Regione	Acconto del premio pagabile per capra
2	3,973

Articolo 4

1. L'importo stimato del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente:

(in ecu)

Regione	Importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio
1	13,242

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di ovine diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio, situati nelle zone di cui al paragrafo 1, è fissato come segue:

(in ecu)

Regione	Importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio
1	3,973

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1743/91, l'importo che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (1), nei limiti e al tasso

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

di cui all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue :

— 5,5 ecu per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento ;

— 3,8 ecu per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento ;

— 3,8 ecu per carpa, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento ;

— 3,8 ecu per femmina della specie ovina, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8 dello stesso regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione